

ATTI DI BENEDETTO XVI

Litterae Apostolicae Motu Proprio datae de aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontificis, 11 giugno 2007, «L'Osservatore Romano» 27 giugno 2007, p. 1.*

Constitutione apostolica *Universi Dominici gregis*, die XXII Februarii anno MCMXCVI promulgata,¹ Venerabilis Decessor Noster Ioannes Paulus II, nonnullas immutationes induxit in normas canonicas servandas pro electione Romani Pontificis a Paulo VI, felicitis recordationis, statutas.²

In numero septuagesimo quinto memoratae Constitutionis statutum est ut exhaustis incassum omnibus suffragationibus, iuxta normas statutas peractis, in quibus ad validam electionem Romani Pontificis duae ex tribus partes suffragiorum omnium praesentium requiruntur, Cardinalis Camerarius Cardinales electores consulat de modo procedendi, atque agetur prout eorum maior absoluta pars decreverit, servata tamen ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum aut duo nomina tantum suffragando, quae in superiore scrutinio maiorem suffragiorum partem obtinuerunt, dum hoc quoque in casu sola maior absoluta pars requirebatur.

Post promulgatam vero laudatam Constitutionem, haud paucae petitiones, auctoritate insignes, ad Ioannem Paulum II pervenerunt, sollicitantes ut norma traditione sancita restitueretur, secundum quam Romanus Pontifex valide electus non haberetur nisi duas ex tribus partes suffragiorum Cardinalium electorum praesentium obtinuisset.

Nos igitur, quaestione attente perpensa, statuimus ac decernimus ut, abrogatis normis quae in numero septuagesimo quinto Constitutionis Apostolicae *Universi Dominici gregis* Ioannis Pauli II praescribuntur, hae substituantur normae quae sequuntur:

Si scrutinia de quibus in numeris septuagesimo secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incassum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et dialogo dicatus; in subsequentibus vero suffragationibus, servato

* Vedi, alla fine del documento, nota di J. MIÑAMBRES, *Nuove determinazioni sulle capacità decisionali del collegio dei Cardinali riunito in conclave*.

¹ IOANNES PAULUS II, *Constitutio apostolica Universi Dominici gregis*, 22 februarii 1996, «AAS» 88 (1996) 305-343.

² PAULUS VI, *Constitutio apostolica Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975, «AAS» 67 (1975) 605-645.

ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantummodo duo Cardinales qui in superiore scrutinio maiorem numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione ut etiam in his suffragationibus maioritas qualificata suffragiorum Cardinalium praesentium ad validitatem electionis requiratur. In his autem suffragationibus, duo Cardinales qui vocem passivam habent, voce activa carent.

Hoc documentum cum in *L'Osservatore Romano* evulgabitur statim vigere incipiet. Haec decernimus et statuimus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XI mensis Iunii, anno MMVII, Pontificatus nostri tertio.

BENEDICTUS PP. XVI

NUOVE DETERMINAZIONI SULLE CAPACITÀ DECISIONALI
DEL COLLEGIO DEI CARDINALI RIUNITO IN CONCLAVE

La cost. ap. *Universi Dominici gregis* (UDG) di Giovanni Paolo II sulla sede vacante e l'elezione del Romano Pontefice¹ dedicava l'intero capitolo quinto (nn. 62-77) alla determinazione delle norme sullo svolgimento dell'elezione. In tali norme, la novità più evidente era l'abrogazione di due modi tradizionali (anche se straordinari e usati soltanto di rado) di procedere all'elezione del Romano Pontefice: l'acclamazione e il compromesso. Ma nuovo era anche il modo di gestire la mancata elezione dopo trenta tentativi falliti (o trentaquattro, a seconda del modo di contare i primi tre giorni di cui al n. 74 UDG). In tal caso, riprendendo in sostanza quanto già stabilito da Paolo VI nel n. 76 della cost. ap. *Romano Pontifici eligendo* (RPE), si stabiliva che gli elettori dovevano decidere sul modo di procedere, sia ammettendo al candidato che ottenesse la maggioranza assoluta dei suffragi (anziché la maggioranza qualificata dei due terzi prevista in generale dal n. 62 e specificamente per i precedenti tentativi), sia sottoponendo agli elettori soltanto i due nomi che

¹ La norma è stata oggetto di studi di diversi tipi. Cfr., ad es., la tesi dottorale nella Pontificia Università lateranense di I. GRIGIS, *La costituzione apostolica Universi Dominici Gregis*, Roma 2004. Tra i molti articoli, cfr. J. AMMER, *Neues im neuen Papstwahlgesetz «Universi Dominici Gregis» — ein Kurzkomentar*, «Folia Theologica» 7 (1996) 219-233; J. I. ARRIETA, *Il sistema elettorale della cost. ap. Universi Dominici gregis*, «Ius Ecclesiae» 12 (2000) 137-162; G. GHIRLANDA, *Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. Universi Dominici Gregis di Giovanni Paolo II*, «Periodica» 86 (1997) 615-656; P. MAJER, «Universi Dominici Gregis». *La nueva normativa sobre la elección del Romano Pontefice*, «Ius Canonicum» 36/72 (1996) 669-712; J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della sede romana e l'elezione del Romano Pontefice*, «Ius Ecclesiae» 8 (1996) 713-729. Un nostro commento al testo legale in J. I. ARRIETA, J. CANOSA, J. MIÑAMBRES, *Legislazione sull'organizzazione centrale della Chiesa*, Milano 1997, p. 1-101.

avessero ottenuto più suffragi nello scrutinio immediatamente precedente ed esigendo, anche in questa ipotesi, la sola maggioranza assoluta (cfr. n. 75 UDG).²

In realtà, la novità della *Universi Dominici gregis* nei confronti della norma di Paolo VI, oltre alla scomparsa del compromesso, si riferiva soprattutto al numero dei suffragi necessari per stabilire la procedura da seguire dopo tutti quegli scrutini non decisivi, e non tanto alla procedura stessa. La *Romano Pontifici eligendo* esigeva che l'unanimità degli elettori (*nullo excepto*) stabilisse se si doveva procedere per compromesso, oppure per maggioranza assoluta dei voti, più uno, o mediante ballottaggio tra i due candidati più votati nello scrutinio immediatamente precedente (cfr. n. 76 RPE). Le norme promulgate da Giovanni Paolo II, invece, stabilivano di procedere secondo quanto deciso dalla maggioranza assoluta degli elettori, che poteva determinare di continuare gli scrutini con l'esigenza della sola maggioranza assoluta, o di procedere al ballottaggio tra i due candidati più votati nell'ultimo scrutinio (cfr. n. 75 UDG).

Il nuovo *motu proprio* di Benedetto XVI modifica questa normativa in due aspetti relativi al modo di agire del conclave: toglie agli elettori la possibilità di determinare il modo di procedere negli scrutini futuri; ed esige in ogni caso i due terzi dei voti dei cardinali presenti perché l'elezione sia efficace. Inoltre, la nuova norma modifica anche lo statuto giuridico di alcuni dei componenti il collegio elettore quando determina che, dopo l'ultimo scrutinio della procedura "normale", soltanto avranno voce passiva (potranno cioè essere eletti) ma non godranno di voce attiva (non potranno esprimere voti) i due cardinali che abbiano avuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione.

Nella parte introduttiva del *motu proprio*, il Papa giustifica la nuova norma nelle non poche richieste autorevoli pervenutegli per il ripristino dell'esigenza tradizionale di raggiungere i due terzi dei voti nell'elezione del Romano Pontefice.³

² È stato suggerito che, con questo modo di procedere, potrebbero risultare "falsate" le votazioni precedenti questo momento della procedura, nel caso in cui una maggioranza assoluta dei cardinali riuniti in conclave inferiore ai due terzi, si mettesse d'accordo per far trascorrere gli scrutini infruttuosamente fino al momento in cui si potesse eleggere per maggioranza assoluta, garantendo così l'elezione del candidato scelto e vanificando l'esigenza generale dei due terzi (cfr. L. ORSY, *Una scelta per l'unità. Le ragioni di un ritorno alla tradizione per l'elezione del Papa*, «Il Regno. Attualità» 14/2007, 440-442).

³ Come si sa, Alessandro III nel concilio lateranense III (1179) stabilì esplicitamente che bastava il voto favorevole di due terzi dei cardinali presenti perché l'elezione del Romano Pontefice fosse valida. Ecco il testo del can. 1: «Statuimus igitur ut si forte, inimico homine superseminante zizania, inter cardinales de substituendo pontifice non potuerit concordia plena esse, et duabus partibus concordantibus tertia pars noluerit concordare aut sibi alium praesumpserit ordinare, ille Romanus pontifex habeatur, qui a duabus partibus fuerit electus et receptus. (...) Praeterea, si a paucioribus aliquis quam a duabus partibus fuerit electus ad

Evidentemente, questa norma riguarda un'ipotesi poco frequente, anche se possibile e di fatto verificatasi nella storia della Chiesa.⁴ La norma dei due terzi era stata stabilita da Alessandro III proprio per evitare il ripetersi di situazioni nelle quali vi era più di un soggetto che si riteneva Papa, come si evince anche dal testo del canone del concilio lateranense III già citato in calce. Certamente, il rispetto della tradizione normativa in questa materia, non essendoci motivi urgenti per cambiarla può aiutare alla stessa comunione ecclesiastica nella misura in cui potrebbe fugare dubbi di legittimità nella titolarità dell'ufficio che esercita la potestà suprema nella Chiesa. Tuttavia, come abbiamo già detto, questo *motu proprio* è più innovativo di quanto potrebbe sembrare a prima vista.

In primo luogo, nella prassi tradizionale e nelle norme di Paolo VI citate da Benedetto XVI, l'esigenza dei due terzi dei suffragi veniva bilanciata dalla possibilità di decidere di usare il compromesso.⁵ In effetti, con questo sistema, il collegio elettore trasferiva ad alcuni cardinali (in numero dispari tra nove e quindici) la possibilità di determinare l'eletto, con la garanzia che il collegio avrebbe fatta propria tale scelta nei limiti delle indicazioni fatte nel compromesso stesso.⁶ Quando Giovanni Paolo II eliminò la possibilità del

apostolatus officium, nisi maior concordia intercesserit, nullatenus assumatur et praedictae poenae subiaceat, si humiliter noluerit abstinere» (in *Conciliarum Oecumenicorum decreta*, cur. G. Alberigo, Bologna 1991, p. 211). E nel 1274, Gregorio X decise che l'elezione avvenisse in conclave. Per queste e altre informazioni storiche, cfr. ad es., F. X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, Romae 1943, p. 473-477; D. BOUÏX, *Tractatus de Curia romana*, Parisiis 1880, p. 124-126.

⁴ Senza andare ad approfondire i singoli episodi, una rapida ricerca in internet mostra come l'elezione più lunga sia stata quella di Celestino V, protrattasi per ben ventisette mesi, fra il 1292 e il 1294. Negli ultimi tempi, invece, Leone XIII è stato eletto il 20 febbraio 1878 al quarto scrutinio; Pio X, il 4 agosto 1903, al quinto tentativo; Benedetto XV, il 3 settembre 1914, dopo quattro giorni di votazioni; Pio XI, il 6 febbraio 1922, al quattordicesimo scrutinio; Pio XII, il 2 marzo 1939 al terzo scrutinio; Giovanni XXIII, il 28 ottobre 1958, all'undicesimo scrutinio; Paolo VI, il 21 giugno 1963, al terzo scrutinio; Giovanni Paolo I, il 26 agosto 1978, dopo quattro giorni di votazioni; Giovanni Paolo II, il 16 ottobre 1978, all'ottavo scrutinio; Benedetto XVI, il 19 aprile 2005, nel quarto scrutinio (da www.benedictopapa.com, settembre 2007). Quando questo commento era ormai in corso di stampa abbiamo appreso la notizia della pubblicazione del corposo contributo di P. V. AIMONE BRAIDA, *Le modalità procedurali dell'elezione del vescovo romano nel secondo millennio*, «Apollinaris» 79 (2006) 483-619, con un'Appendice che indica i modi concreti di elezione di ogni singolo Papa dall'anno 1059.

⁵ Com'è noto, la possibilità del ricorso al compromesso rimane nel quadro generale delle elezioni canoniche nella Chiesa latina delineato dal Codice del 1983, proprio come modo per superare prevedibili difficoltà nello svolgimento delle votazioni (cfr. can. 174-175 CIC).

⁶ Per chiarezza espositiva riteniamo utile riportare le indicazioni del n. 64 della cost. ap. *Romano Pontifici eligendo*: «in certe circostanze particolari, i Cardinali elettori affidano ad un gruppo di loro il potere di eleggere, al posto di tutti, il Pastore della Chiesa Cattolica. Anche in questo caso, tutti e singoli i Cardinali elettori presenti nel Conclave già chiuso, decisi — nessuno dissenziente — a procedere per compromesso, affidano l'elezione ad alcuni Padri, che siano in numero dispari, da un minimo di nove a un massimo di quindici (...) bisogna

compromesso nell'elezione del Romano Pontefice, tolse al collegio elettore una delle vie che permettevano di superare i momenti di stallo che possono verificarsi in ogni decisione presa per votazione. Questa era probabilmente la *ratio* della norma del 1996 che prevedeva che i cardinali potessero decidere sul modo di procedere dopo un certo numero di scrutini inefficaci e, se necessario, potessero addirittura recedere dall'esigenza dei due terzi e ammettere la maggioranza assoluta.

La nuova norma di Benedetto XVI, invece, fissa il modo di procedere in termini non modificabili da parte del collegio stesso. I cardinali non dovranno più decidere sul modo di procedere, ma dovranno seguire quello stabilito in questo *motu proprio*. Questo sistema accresce la certezza procedurale del conclave anche se potrebbe diminuire la capacità di superare determinate "crisi" nel collegio.

Concretamente, dall'ultimo scrutinio senza esito positivo della prima serie, senza cioè che nessuno ottenga i due terzi dei voti dei cardinali presenti, i due candidati che abbiano ottenuto più suffragi nell'ultimo tentativo vedono modificato il loro statuto giuridico nel conclave: da quel momento in poi perdono il diritto di voto (la voce attiva) e acquistano il diritto esclusivo ad essere votati dal collegio elettore. Sarà Romano Pontefice colui, fra i due, che prima riesca ad avere i due terzi dei voti dei cardinali presenti.⁷

La nuova norma presuppone che i due candidati più votati nell'ultimo scrutinio della prima serie siano cardinali elettori. Se così non fosse si verrebbe a creare una situazione di dubbio di legge che dovrà essere risolta a norma del n. 5 della costituzione apostolica *Universi Dominici gregis*: «Qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa Costituzione (...) ogni potere di emettere un giudizio al riguardo spetta al Collegio dei Cardinali, cui pertanto attribuisco la facoltà di interpretare i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste ed altre simili questioni, eccetto l'atto dell'elezione, sia sufficiente che la maggioranza dei Cardinali congregati convenga sulla stessa opinione».

che i Cardinali elettori, i quali fanno il compromesso, indichino chiaramente il modo e la forma, secondo cui i compromissari debbano procedere all'elezione e che cosa si richieda affinché essa sia valida, come ad esempio se debbano prima proporre all'intero corpo elettorale la persona che intendono eleggere, o se debbano compiere direttamente l'elezione; se tutti i compromissari debbano convenire sulla stessa persona o se sia sufficiente che si trovino d'accordo i due terzi; se debbano nominare soltanto uno del corpo elettorale o anche qualcuno al di fuori di esso, ecc. Occorrerà, inoltre, precisare per quanto tempo i Cardinali elettori intendano lasciare ai compromissari la potestà di eleggere; quindi si aggiungeranno le seguenti parole o altre simili: *E noi promettiamo di ritenere Sommo Pontefice colui che i compromissari avranno giudicato di eleggere secondo la forma predetta*».

⁷ Per il computo dei due terzi, vedi le indicazioni del n. 62 dell'*Universi Dominici gregis*. Supponiamo che dal *quorum* saranno scontati i due cardinali che non hanno più diritto di voto.

Il modo di promulgazione della norma, mediante la sua inserzione ne *L'Osservatore Romano*, garantisce che non vi sia dubbio sulla sua vigenza immediata. Il dubbio potrebbe sorgere se la promulgazione fosse fatta secondo le norme generali del can. 8 CIC che prevede l'edizione negli *Acta Apostolicae Sedis*; come si sa, questa specie di «Gazzetta ufficiale» della Santa Sede è pubblicata con un certo ritardo nei confronti della data dei documenti che contiene.

JESÚS MIÑAMBRES

Litterae Apostolicae Motu Proprio datae "Summorum Pontificum", 7 luglio 2007, «L'Osservatore Romano», 8 luglio 2007, p. 1 e 5. *

SUMMORUM PONTIFICUM cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».

Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universalis Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet».¹

Inter Pontifices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in saeculis praecedentibus cumulatam novis Europae populis transmittendos curavit. Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, «ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum morem Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem pietatem fecundasse.

Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem sollicitudinem impenderunt, inter quos eminent Sanctus Pius V, qui magno cum studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum» editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit.

* A commento di questo documento, vedi nella Sezione *Note e commenti* il contributo di A. S. SÁNCHEZ-GIL, *Gli innovativi profili canonici del Motu proprio Summorum Pontificum sull'uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970*.

¹ *Institutio generalis Missalis Romani*, Editio tertia, 2002, 397.

Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.

«Quod idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliore iam complexi sunt redintegrationem». ² Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus VIII, sanctus Pius X, ³ Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII.

Recentioribus autem temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [...] rursus, dignitate splendidum et concinnitate» appareret. ⁴

Aliquibus autem in regionibus haud pauci fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastoralis cura motus, anno 1984 speciali Indulto “Quattuor abhinc annos”, a Congregatione pro Cultu Divino exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis “Ecclesia Dei” Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent.

Instantibus precibus horum fidelium iam a Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, omnibus mature perpensis,

² IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus* (4 Decembris 1988), 3: «AAS» 81 (1989), 899.

³ *Ibid.*

⁴ PIUS PP. X, Litt. ap. Motu proprio datae *Abhinc duos annos* (23 Octobris 1913): «AAS» 5 (1913), 449-450; cfr IOANNES PAULUS II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus* (4 Decembris 1988), 3: «AAS» 81 (1989), 899.

invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur:

Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio "Legis orandi" Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem "Legis orandi" Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones "legis orandi" Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem "legis credendi" Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.

Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis antecedentibus "Quattuor abhinc annos" et "Ecclesia Dei" pro usu huius Missalis statuae, substituuntur ut sequitur:

Art. 2. In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.

Art. 3. Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu "communitatis" in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur.

Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam christifideles qui sua sponte id petunt.

Art. 5, § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter existit, parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastoralis cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.

§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII locum habere potest die-

bus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam celebratio huiusmodi fieri potest.

§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes.

§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti.

§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.

Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cum populo, Lektionen proclamari possunt etiam lingua vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.

Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a parochus non obtinuerit, de re certiore faciat Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam Commissionem "Ecclesia Dei" referatur.

Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem Pontificiae Commissioni "Ecclesia Dei" committere potest, quae ei consilium et auxilium dabit.

Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente.

§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono animarum id suadente.

§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato.

Art 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de iure servandis.

Art. 11. Pontificia Commissio "Ecclesia Dei" a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta,⁵ munus suum adimplere pergit.

⁵ Cfr IOANNES PAULUS PP. II, Litt. ap. Motu proprio datae *Ecclesia Dei* (2 Iulii 1988), 6: «AAS» 80 (1988), 1498.

Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit.

Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

BENEDICTUS PP. XVI

Lettera ai Vescovi di tutto il mondo per presentare il “motu proprio” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma del 1970, 7 luglio 2007, «L’Osservatore Romano», 8 luglio 2007, p. 1 e 5.

Cari Fratelli nell’Episcopato,

con grande fiducia e speranza metto nelle vostre mani di Pastori il testo di una nuova Lettera Apostolica “Motu Proprio data” sull’uso della liturgia romana anteriore alla riforma effettuata nel 1970. Il documento è frutto di lunghe riflessioni, di molteplici consultazioni e di preghiera.

Notizie e giudizi fatti senza sufficiente informazione hanno creato non poca confusione. Ci sono reazioni molto divergenti tra loro che vanno da un’acettazione gioiosa ad un’opposizione dura, per un progetto il cui contenuto in realtà non era conosciuto.

A questo documento si opponevano più direttamente due timori, che vorrei affrontare un po’ più da vicino in questa lettera.

In primo luogo, c’è il timore che qui venga intaccata l’Autorità del Concilio Vaticano II e che una delle sue decisioni essenziali – la riforma liturgica – venga messa in dubbio. Tale timore è infondato. Al riguardo bisogna innanzitutto dire che il Messale, pubblicato da Paolo VI e poi riedito in due ulteriori edizioni da Giovanni Paolo II, ovviamente è e rimane la forma normale – la *forma ordinaria* – della Liturgia Eucaristica. L’ultima stesura del *Missale Romanum*, anteriore al Concilio, che è stata pubblicata con l’autorità di Papa Giovanni XXIII nel 1962 e utilizzata durante il Concilio, potrà, invece, essere usata come *forma extraordinaria* della Celebrazione liturgica. Non è appropriato parlare di queste due stesure del Messale Romano come se fossero “due Riti”. Si tratta, piuttosto, di un uso duplice dell’unico e medesimo Rito.

Quanto all’uso del Messale del 1962, come *forma extraordinaria* della Liturgia della Messa, vorrei attirare l’attenzione sul fatto che questo Messale non fu mai giuridicamente abrogato e, di conseguenza, in linea di principio, restò sempre permesso. Al momento dell’introduzione del nuovo Messale, non è sembrato necessario di emanare norme proprie per l’uso possibile del Messale anteriore. Probabilmente si è supposto che si sarebbe trattato di pochi casi singoli che si sarebbero risolti, caso per caso, sul posto. Dopo, però, si è presto dimostrato che non pochi rimanevano fortemente legati a questo uso del Rito romano che, fin dall’infanzia, era per loro diventato familiare. Ciò avvenne, innanzitutto, nei Paesi in cui il movimento liturgico aveva donato a molte persone una cospicua formazione liturgica e una profonda, intima fa-

miliarità con la forma anteriore della Celebrazione liturgica. Tutti sappiamo che, nel movimento guidato dall'Arcivescovo Lefebvre, la fedeltà al Messale antico divenne un contrassegno esterno; le ragioni di questa spaccatura, che qui nasceva, si trovavano però più in profondità. Molte persone, che accettavano chiaramente il carattere vincolante del Concilio Vaticano II e che erano fedeli al Papa e ai Vescovi, desideravano tuttavia anche ritrovare la forma, a loro cara, della sacra Liturgia; questo avvenne anzitutto perché in molti luoghi non si celebrava in modo fedele alle prescrizioni del nuovo Messale, ma esso addirittura veniva inteso come un'autorizzazione o perfino come un obbligo alla creatività, la quale portò spesso a deformazioni della Liturgia al limite del sopportabile. Parlo per esperienza, perché ho vissuto anch'io quel periodo con tutte le sue attese e confusioni. E ho visto quanto profondamente siano state ferite, dalle deformazioni arbitrarie della Liturgia, persone che erano totalmente radicate nella fede della Chiesa.

Papa Giovanni Paolo II si vide, perciò, obbligato a dare, con il Motu Proprio "Ecclesia Dei" del 2 luglio 1988, un quadro normativo per l'uso del Messale del 1962, che però non conteneva prescrizioni dettagliate, ma faceva appello, in modo più generale, alla generosità dei Vescovi verso le "giuste aspirazioni" di quei fedeli che richiedevano quest'uso del Rito romano. In quel momento il Papa voleva, così, aiutare soprattutto la Fraternità San Pio X a ritrovare la piena unità con il Successore di Pietro, cercando di guarire una ferita sentita sempre più dolorosamente. Purtroppo questa riconciliazione finora non è riuscita; tuttavia una serie di comunità hanno utilizzato con gratitudine le possibilità di questo Motu Proprio. Difficile è rimasta, invece, la questione dell'uso del Messale del 1962 al di fuori di questi gruppi, per i quali mancavano precise norme giuridiche, anzitutto perché spesso i Vescovi, in questi casi, temevano che l'autorità del Concilio fosse messa in dubbio. Subito dopo il Concilio Vaticano II si poteva supporre che la richiesta dell'uso del Messale del 1962 si limitasse alla generazione più anziana che era cresciuta con esso, ma nel frattempo è emerso chiaramente che anche giovani persone scoprono questa forma liturgica, si sentono attratte da essa e vi trovano una forma, particolarmente appropriata per loro, di incontro con il Mistero della Santissima Eucaristia. Così è sorto un bisogno di un regolamento giuridico più chiaro che, al tempo del Motu Proprio del 1988, non era prevedibile; queste Norme intendono anche liberare i Vescovi dal dover sempre di nuovo valutare come sia da rispondere alle diverse situazioni.

In secondo luogo, nelle discussioni sull'atteso Motu Proprio, venne espresso il timore che una più ampia possibilità dell'uso del Messale del 1962 avrebbe portato a disordini o addirittura a spaccature nelle comunità parrocchiali. Anche questo timore non mi sembra realmente fondato. L'uso del Messale antico presuppone una certa misura di formazione liturgica e un accesso alla

lingua latina; sia l'una che l'altra non si trovano tanto di frequente. Già da questi presupposti concreti si vede chiaramente che il nuovo Messale rimarrà, certamente, la forma ordinaria del Rito Romano, non soltanto a causa della normativa giuridica, ma anche della reale situazione in cui si trovano le comunità di fedeli.

È vero che non mancano esagerazioni e qualche volta aspetti sociali indebitamente vincolati all'attitudine di fedeli legati all'antica tradizione liturgica latina. La vostra carità e prudenza pastorale sarà stimolo e guida per un perfezionamento. Del resto le due forme dell'uso del Rito Romano possono arricchirsi a vicenda: nel Messale antico potranno e dovranno essere inseriti nuovi santi e alcuni dei nuovi prefazi. La Commissione "Ecclesia Dei" in contatto con i diversi enti dedicati all' "usus antiquior" studierà le possibilità pratiche. Nella celebrazione della Messa secondo il Messale di Paolo VI potrà manifestarsi, in maniera più forte di quanto non lo è spesso finora, quella sacralità che attrae molti all'antico uso. La garanzia più sicura che il Messale di Paolo VI possa unire le comunità parrocchiali e venga da loro amato consiste nel celebrare con grande riverenza in conformità alle prescrizioni; ciò rende visibile la ricchezza spirituale e la profondità teologica di questo Messale.

Sono giunto, così, a quella ragione positiva che mi ha motivato ad aggiornare mediante questo Motu Proprio quello del 1988. Si tratta di giungere ad una riconciliazione interna nel seno della Chiesa. Guardando al passato, alle divisioni che nel corso dei secoli hanno lacerato il Corpo di Cristo, si ha continuamente l'impressione che, in momenti critici in cui la divisione stava nascendo, non è stato fatto il sufficiente da parte dei responsabili della Chiesa per conservare o conquistare la riconciliazione e l'unità; si ha l'impressione che le omissioni nella Chiesa abbiano avuto una loro parte di colpa nel fatto che queste divisioni si siano potute consolidare. Questo sguardo al passato oggi ci impone un obbligo: fare tutti gli sforzi, affinché a tutti quelli che hanno veramente il desiderio dell'unità, sia reso possibile di restare in quest'unità o di ritrovarla nuovamente. Mi viene in mente una frase della Seconda Lettera ai Corinzi, dove Paolo scrive: "La nostra bocca vi ha parlato francamente, Corinzi, e il nostro cuore si è tutto aperto per voi. Non siete davvero allo stretto in noi; è nei vostri cuori invece che siete allo stretto... Rendeteci il contraccambio, aprite anche voi il vostro cuore!" (2 Cor 6,11-13). Paolo lo dice certo in un altro contesto, ma il suo invito può e deve toccare anche noi, proprio in questo tema. Apriamo generosamente il nostro cuore e lasciamo entrare tutto ciò a cui la fede stessa offre spazio.

Non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra edizione del *Missale Romanum*. Nella storia della Liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura.

Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso. Ci fa bene a tutti conservare le ricchezze che sono cresciute nella fede e nella preghiera della Chiesa, e di dar loro il giusto posto. Ovviamente per vivere la piena comunione anche i sacerdoti delle Comunità aderenti all'uso antico non possono, in linea di principio, escludere la celebrazione secondo i libri nuovi. Non sarebbe infatti coerente con il riconoscimento del valore e della santità del nuovo rito l'esclusione totale dello stesso.

In conclusione, cari Confratelli, mi sta a cuore sottolineare che queste nuove norme non diminuiscono in nessun modo la vostra autorità e responsabilità, né sulla liturgia né sulla pastorale dei vostri fedeli. Ogni Vescovo, infatti, è il moderatore della liturgia nella propria diocesi (cfr. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22: "Sacrae Liturgiae moderatio ab Ecclesiae auctoritate unice pendet quae quidem est apud Apostolicam Sedem et, ad normam iuris, apud Episcopum").

Nulla si toglie quindi all'autorità del Vescovo il cui ruolo, comunque, rimarrà quello di vigilare affinché tutto si svolga in pace e serenità. Se dovesse nascere qualche problema che il parroco non possa risolvere, l'Ordinario locale potrà sempre intervenire, in piena armonia, però, con quanto stabilito dalle nuove norme del Motu Proprio.

Inoltre, vi invito, cari Confratelli, a scrivere alla Santa Sede un resoconto sulle vostre esperienze, tre anni dopo l'entrata in vigore di questo Motu Proprio. Se veramente fossero venute alla luce serie difficoltà, potranno essere cercate vie per trovare rimedio.

Cari Fratelli, con animo grato e fiducioso, affido al vostro cuore di Pastori queste pagine e le norme del Motu Proprio. Siamo sempre memori delle parole dell'Apostolo Paolo dirette ai presbiteri di Efeso: "Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come Vescovi a pascere la Chiesa di Dio, che egli si è acquistata con il suo sangue" (*Atti* 20,28).

Affido alla potente intercessione di Maria, Madre della Chiesa, queste nuove norme e di cuore imparto la mia Benedizione Apostolica a Voi, cari Confratelli, ai parroci delle vostre diocesi, e a tutti i sacerdoti, vostri collaboratori, come anche a tutti i vostri fedeli.

Dato presso San Pietro, il 7 luglio 2007

BENEDICTUS PP. XVI